

Gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (RCA) derivanti dalle operazioni di rimozione delle macerie del sisma del 24.8.2016 che ha interessato i comuni di Accumoli e Amatrice.

### Premessa

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 245 del 4 novembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 27 dicembre 2002, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016.

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, avente per titolo "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016".

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 389 del 26 agosto 2016, avente per titolo "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016".

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391 del 1 settembre 2016, avente per titolo "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016".

Visto in particolare l'art. 3 (Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici) che recita:

1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.
2. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell'Autorità giudiziaria.
3. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.
4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in

deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

5. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994.

6. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo.

7. Le Regioni interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza, sono individuate, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti responsabili per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, anche avvalendosi dei comuni.

Con Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/9/2016 sono state specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 della sopra citata OCPDC n. 391/2016.

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, sono stati definiti "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" sono state stabilite all'art. 11 le "Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici ed all'art. 12 le "Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici".

In particolare l'Articolo 11 prevede:

1. I materiali di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 nei quali si rinvenga, a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. I materiali di cui al comma 1, oppure i materiali di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza 391/16, nella fase di raccolta, non dovranno essere movimentati, ma andranno perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. La ditta specializzata dovrà presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui è attribuito il codice CER 17.06.05\*, entro le successive 24 h, in parziale deroga all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016.

3. Qualora il rinvenimento a seguito di ispezione visiva, di materiale contenente amianto avvenga successivamente al conferimento delle macerie di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 al sito di deposito temporaneo, dette macerie dovranno essere gestite secondo le modalità di cui al comma 2 della presente ordinanza. Il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero/smaltimento.

4. In considerazione dell'urgenza di provvedere alle attività di cui al presente articolo senza soluzione di continuità, in ragione della loro stretta connessione con l'esecuzione degli interventi di assistenza alle popolazioni colpite e di messa in sicurezza dei beni e degli insediamenti nonché alla realizzazione delle opere provvisorie e delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali, per l'individuazione dei materiali contenenti amianto, i soggetti deputati alla raccolta e al trasporto delle macerie nonché quelli incaricati delle operazioni di selezione e di separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono del supporto tecnico e operativo di ISPRA, delle ARPA e delle AUSL territorialmente competenti. A tal fine ISPRA coordina la mobilitazione e la presenza nei territori colpiti in modo continuativo di personale specializzato delle ARPA e delle AUSL interessate, per quanto di rispettiva competenza, al fine di assicurare senza indugi le attività di cui al presente articolo, nella misura necessaria.

Inoltre l'Articolo 12 - Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, recita:

1. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui alla ordinanza n. 391/2016 è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
2. La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, potrà essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore.
3. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 391/2016 possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.
4. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.

Per quanto sopra, precedentemente alla rimozione dei materiali di cui al prima citato art. 3 comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391 del 1 settembre 2016, i medesimi saranno sottoposti a bonifica dei materiali contenenti amianto o identificati come tali dai Vigili del Fuoco attraverso l'attuazione di uno specifico piano di intervento da attuarsi prima dell'inizio delle attività di cernita preliminare e successiva movimentazione verso i siti di deposito temporaneo identificati.

#### Normativa

Visto l'art. Art. 36, comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Contratti sotto soglia):

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
  - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
  - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
  - c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
  - d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.

6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 27 agosto 2016 all'art. 5 (Deroghe) dà la possibilità di derogare agli art. 11, 13, 20, 29, 33, 37, 57, 112, 114, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239 nonché le disposizioni regolamentari di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, tutt'ora vigenti, per la parte strettamente connessa.

Inoltre, per l'espletamento delle attività previste dall'Ordinanza medesima, ove ricorrano i presupposti, è possibile avvalersi delle procedure di cui agli artt. 63 e 163 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 ed il limite di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi del comma 8, è stabilito in € 400.000,00.

L'Art. 63. del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) recita:

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

omissis

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

omissis

6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Tutto ciò premesso:

In ottemperanza al comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391 del 1 settembre 2016, questa Regione, con nota prot. 480417 del 26/9/2016 avente per oggetto "Gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (RCA) derivanti dalle operazioni di rimozione delle macerie del sisma del 24.8.2016" l'Area Ciclo integrato Rifiuti della Regione Lazio ha trasmesso via PEC gli inviti ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ditte scelte in base alla loro iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali ed alla distanza dai siti di interesse, al fine di ottenere l'offerta per i servizi di rimozione e conferimento a discarica dedicata dei materiali contenenti amianto.

Preso atto che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in riferimento alla "zona rossa" dei centri abitati colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ha predisposto una mappatura dei materiali contenenti amianto sia presenti nelle macerie che in posto su fabbricati.

Atteso che precedentemente alla movimentazione delle macerie di cui al comma 1, oppure i materiali di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza 391/16 destinate ai centri di deposito temporaneo, deve essere eseguita la bonifica dei materiali contenenti amianto. Gli stessi sono stati adeguatamente perimetrati con nastro segnaletico. La ditta specializzata dovrà presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui è attribuito il codice CER 17.06.05\*, entro le successive 24 h, in parziale deroga all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016.

Atteso che la commissione di gara è composta dal Dirigente dell'Area Ing. Flaminia Tosini che svolge le funzioni di presidente e dai funzionari Dott. Roberto Crescenzi e Ing. Maurizio Franzese.

Atteso che alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:

- 1) Ecologia Climinti SAS con sede legale in Leonessa (RI) via del Casale dei Frati n. 7
- 2) Edilizia STS Srl con sede legale in Cittaducale (RI) in via delle Camelie n. 3

- 3) Impresa Vecchi Srl con sede legale in Rieti (RI) in via di Mezzo n. 88
- 4) L.G. 3000 Srl con sede legale in Rieti (RI) in via Lama n. 6
- 5) Reatina Autospurghi Snc con sede legale in Rieti (RI) in via Filippo Micheli snc
- 6) SA.CI.TE. Snc con sede legale in Cittaducale (RI) in via Cicolana n. 12/D
- 7) AMP Euro Company Srl con sede legale in Roma in via Virginia Agnelli n. 58
- 8) Seuro Società Cooperativa con sede legale in Roma (RM) in via Giuseppe Rosaccio n. 6
- 9) AVR Spa con con sede legale in Roma (RM) in via Francesco Tensi n. 116
- 10) HTR Bonifiche Srl con sede legale in Roma (RM) in via Bassano del Grappa n. 4
- 11) Nucleco Spa con sede legale in Roma in via Anguillarese n. 301

Richiamato che con nota PEC del 28/9/2016 è stato inviato alle Ditte il modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in merito ai requisiti soggettivi.

Preso atto che l'offerta secondo il disciplinare allegato alla citata nota prot. 480417 del 26/9/2016, doveva essere presentata entro le ore 12.00 del 28/9/2016 esclusivamente alla casella PEC [ciclo\\_integrato\\_rifiuti@regione.lazio.it](mailto:ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.it).

Preso atto che si è dovuto posticipare l'estrazione delle offerte oltre le ore 12.00 per indisponibilità legata a variazione della password di accesso della casella pec.

Richiamato che sono quindi pervenute le seguenti offerte, redatte secondo lo schema trasmesso, relative alle ditte:

- 1) Ecologia Climinti SAS con sede legale in Leonessa (RI) via del Casale dei Frati n. 7 acquisita al protocollo di questa Regione Lazio n. 484904 del 28/9/2016
- 2) Seuro Società Cooperativa con sede legale in Roma (RM) in via Giuseppe Rosaccio n. 6 acquisita al protocollo di questa Regione Lazio n. 484979 del 28/9/2016

Richiamato che ai fini della corretta esecuzione del servizio, la ditta affidataria è obbligata ad assicurare: la presenza di mezzi e di personale qualificato per le operazioni di demolizione di RCA, entro 24 ore dalla chiamata delle Autorità, e successivo invio a smaltimento entro le successive 24 ore; il ritiro dei rifiuti contenenti amianto (RCA) reperiti nelle operazioni svolte presso le aree di deposito temporaneo di tali macerie e successiva fase di imballaggio, trasporto e smaltimento presso idonei impianti debitamente autorizzati entro 24 ore dalla chiamata delle Autorità e successivo invio a smaltimento entro le successive 24 ore dal predetto ritiro; la compilazione e la trasmissione (a mezzo di posta elettronica) al referente della Regione Lazio di griglie di monitoraggio su tutte le attività di ritiro/consegna nel percorso zona di ritiro/impianto di smaltimento, con cadenza minima settimanale e, comunque, acquisibili (con aggiornamenti), in qualsiasi momento, su semplice richiesta dal referente stesso; la disponibilità di n. 2 numeri di cellulare dedicati per le chiamate di rappresentanti degli Enti e delle Autorità interessate (Protezione Civile, Regione, Provincia, Comuni, ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc.) (con reperibilità settimana dalle ore 8 alle ore 20); la segnalazione di criticità al referente della Regione Lazio, entro 24 ore dalla loro insorgenza, quando le stesse possano comportare il mancato rispetto dei termini e delle condizioni di cui alle lettere precedenti.

Richiamato che nella offerta dovevano essere quotate le seguenti voci:

- a) *costo orario (complessivo di personale, attrezzature e mezzi d'opera necessari alla rimozione e ritiro dei rifiuti contenenti amianto rinvenuti nelle "zone rosse" degli eventi del sisma del 24.8.2016 ovvero dalle aree di deposito temporaneo delle macerie derivanti dal sisma del 24.8.2016) o in altre aree indicate dalle autorità competente nell'area di cratere - €/ora ..... (I.V.A. esclusa);*
- b) *costo al kg per trasporto e smaltimento rifiuti contenenti amianto (incluso relativa preparazione, imballaggio e successiva consegna ad impianto autorizzato) - €/kg (I.V.A. esclusa).*

Costo 1) + costo 2) = €/ora ....+ €/kg ....= € ..... (I.V.A. esclusa).

Atteso che la ditta Ecologia Climinti SAS ha offerto:

- a) 200,00 €/ora
  - b) 1,40 €/kg
- Totale € 201,40

Atteso che la ditta Seuro Società Cooperativa ha offerto:

- a) 96,00 €/ora
  - b) 0,38 €/kg
- Totale € 96,38

Richiamato che il criterio di aggiudicazione della gara è quello del prezzo più basso, risultante dalla somma dei costi proposti (al netto dell'I.V.A.) per le n. 2 tipologie (costo 1 + costo 2).

Preso atto che la migliore offerta è risultata quella della Ditta Seuro Società Cooperativa con sede legale in Roma (RM) in via Giuseppe Rosaccio n. 6 che è pari a:

- a) 96,00 €/ora
  - b) 0,38 €/kg
- Totale € 96,38

Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 si propone di affidare alla Ditta Seuro Società Cooperativa con sede legale in Roma (RM) in via Giuseppe Rosaccio n. 6 il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (RCA) derivanti dalle operazioni di rimozione delle macerie del sisma del 24.8.2016 dalle aree di Accumoli e di Amatrice.

Si allegano al presente verbale:

- 1) Nota prot. 480417 del 26/9/2016
- 2) Attestazione spedizione PEC alle ditte invitate della nota prot. 480417 del 26/9/2016
- 3) Attestazione spedizione PEC alle ditte invitate del modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in merito ai requisiti soggettivi
- 4) Offerta Ecologia Climinti SAS con sede legale in Leonessa (RI) via del Casale dei Frati n. 7 acquisita al protocollo di questa Regione Lazio n. 484904 del 28/9/2016
- 5) Offerta Seuro Società Cooperativa con sede legale in Roma (RM) in via Giuseppe Rosaccio n. 6 acquisita al protocollo di questa Regione Lazio n. 484979 del 28/9/2016

I Funzionari

F.to Dott. Roberto Crescenzi

F.to Ing. Maurizio Franzese

Il Dirigente dell'Area  
F.to Ing. Flaminia Tosini